

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, AGOSTINI, ANDREOLLI, BEDIN,
CASTELLANI Pierluigi, CECCHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino,
ERROI, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, LAVAGNINI, LO
CURZIO, MONTAGNINO, MONTICONE, PALUMBO, POLIDORO,
RESCAGLIO, ROBOL, VERALDI, ZECCHINO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole
di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione, dall'altro quella di allineare il nostro ordinamento scolastico agli indirizzi già adottati, in forme diverse, nelle altre democrazie dell'Europa, e riaffermati più di dieci anni or sono dal Parlamento europeo in termini impegnativi per l'intera comunità. Del resto la regolamentazione della scuola non statale, a partire dal ruolo pubblico che essa svolge quando ne accetta le linee generali e i principi di coordinamento e confronto, rappresenta per il legislatore un dovere e una assoluta necessità non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto e di diritto oggi esistente nel nostro Paese e per colmare il divario con l'Europa, ma anche per migliorare la qualità, l'efficienza, la produttività del sistema formativo italiano nel suo insieme.

In questa dimensione autenticamente civile si colloca il presente disegno di legge che lascia alle spalle anacronistiche e dannose contrapposizioni, originate dalla complessa vicenda storica nazionale e che hanno ormai un sapore di retroguardia rispetto allo sviluppo del dibattito culturale, politico, sociale, nonchè rispetto ai fatti della nostra esperienza collettiva.

Gli obiettivi essenziali che si vogliono perseguire sono di tre ordini.

Innanzitutto, come si è detto, di carattere costituzionale, relativamente al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, al connesso diritto di libera scelta della istituzione scolastica, alla piena uguaglianza e libertà da assicurarsi alle scuole non statali a norma dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazioni in ordine alla effettiva realizza-

zione del diritto allo studio per quegli alunni che intendano esercitarlo presso istituzioni scolastiche non di Stato, culturalmente e organizzativamente qualificate, alla garanzia di libertà culturale per quelle realtà associative (qualsiasi forma giuridica esse assumano) che si intendano caratterizzare per la prestazione di un servizio scolastico-educativo.

In secondo luogo, il disegno di legge intende confermare la scelta di un sistema di servizio scolastico nazionale, formato su un piano di integrazione tra scuole istituite e gestite dallo Stato e scuole istituite e gestite da altri soggetti, caratterizzati da uno specifico progetto educativo e disposti ad assumersi i connessi oneri organizzativi in un quadro di effettiva e pratica parità che - prevista dalla Costituzione - finora è rimasta inoperante per la mancanza di un'adeguata legislatura in materia.

Con il riconoscimento a tutte le singole unità scolastiche statali e private della autonomia didattica, organizzativa e finanziaria viene di fatto superata la tradizionale distinzione fra le scuole statali e quelle non statali in quanto esse diventano egualmente responsabili del proprio progetto educativo alla cui definizione, all'interno del quadro generale di riferimento, concorrono i docenti, le famiglie e gli studenti.

In terzo luogo, il disegno di legge intende conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole istituite e gestite dallo Stato sia che - a parità di titoli, conseguiti su un piede di parità - essa si eserciti in scuole «private». Tutto ciò porta ad una revisione complessiva del sistema di finanziamento, da parte dello Stato, della funzione docente in quanto tale, sulla base della sua pubblicità, riconosciuta in dipendenza dei fondamentali dettati costituzionali, primo fra tutti quello dell'articolo 33, primo comma.

Ciò nel quadro del riconoscimento generale della autonomia non solo dei singoli istituti del servizio scolastico integrato, ma anche della stessa funzione docente, al fine di so-

trarre gli uni e l'altra al pericolo tuttora gravemente incombente della burocratizzazione, della dequalificazione e dell'anonimato educativo e culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizio pubblico integrato)

1. Il diritto di ogni persona ad una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato, su tutto il territorio nazionale, dalle scuole dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, nonchè da quelle di istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica e non perseguano fini di lucro. Tali scuole costituiscono il servizio pubblico integrato e garantiscono, in concorso fra loro, pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico a tutti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Le scuole non statali debbono essere riconosciute ai sensi della presente legge.

2. Tutte le scuole statali e non statali che rispondono ai requisiti degli articoli 2 e 3, nel pieno rispetto della propria autonomia, fanno parte del servizio pubblico integrato e concorrono, secondo le rispettive finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali del servizio medesimo.

Art. 2.

(Requisiti per il riconoscimento)

1. Tutte le scuole statali fanno parte del servizio pubblico integrato.

2. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 è conferito alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente che si impegnino a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatta salva la propria identità culturale e pedagogico-didattica;

b) dotarsi di statuti che assicurino la pubblicità dei bilanci e che escludano il fine di lucro;

c) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto per le scuole del sistema;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa concernente il personale delle scuole statali, assicurandogli i diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica, nonché il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro;

e) attivare organi collegiali nei quali siano rappresentate le diverse componenti della vita scolastica;

f) uniformarsi alla normativa generale relativa alla accoglienza di quanti ne fanno domanda e all'inserimento di alunni portatori di *handicap* o in condizioni di svantaggio e ad adeguarsi, nell'organizzazione e nella dotazione di personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi.

Art. 3.

(Riconoscimento)

1. Il Ministero della pubblica istituzione provvede al riconoscimento delle scuole istituite dalle regioni, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici, nonché dalle istituzioni ed associazioni private di cui all'articolo 1 che chiedono di far parte del servizio pubblico integrato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, e vigila sulla permanenza dei requisiti stessi revocando, se necessario, il riconoscimento medesimo secondo modalità stabilite con il regolamento di cui l'articolo 7.

2. Tutte le scuole del servizio pubblico integrato sono organicamente costituite in corsi corrispondenti a quelli delle scuole statali. Il riconoscimento di cui al comma 1 può essere chiesto unicamente per tutte le classi e sezioni di ogni singola scuola: non è consentito il riconoscimento a scuole che chiedano di partecipare solo in parte al servizio pubblico integrato.

3. Tutte le scuole del servizio pubblico integrato sono tenute a cooperare, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale, con le istituzioni che, secondo le proprie competenze, concorrono ad assicurare il servizio scolastico nazionale.

Art. 4.

(Diritto allo studio)

1. Tutti gli alunni del servizio pubblico integrato hanno diritto di avvalersi dei servizi offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con esclusione di ogni discriminazione correlata all'ente gestore della scuola frequentata.

Art. 5.

(Personale del servizio pubblico integrato)

1. Il personale docente e direttivo di ruolo nelle scuole statali e il personale abilitato sono iscritti, a domanda, in due separati elenchi per la loro utilizzazione nelle scuole non statali del servizio pubblico integrato.

2. Le scuole non statali del servizio pubblico integrato possono utilizzare il personale iscritto negli elenchi di cui al comma 1, con chiamata nominativa.

3. L'utilizzazione del personale di cui al presente articolo è disposta, previo consenso dell'interessato, per tre anni scolastici e può essere rinnovata.

4. Al personale utilizzato ai sensi del presente articolo lo Stato assicura il medesimo trattamento giuridico cui avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali; al termine del periodo di utilizzazione, al personale di ruolo è riconosciuto diritto di precedenza sui posti vacanti nell'organico dell'unità scolastica di provenienza.

Art. 6.

(Convenzioni)

1. Nel quadro di accordi di programma, volti a promuovere lo sviluppo qualitativo

della scuola, fra Stato, regioni ed enti locali sono stipulate convenzioni che definiscono per tutte le scuole del servizio pubblico integrato gli *standard* minimi, gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da condizioni di disabilità psico-fisica.

2. Lo schema tipo delle convenzioni di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni nazionali degli enti locali e le associazioni più rappresentative delle scuole non statali e dei genitori.

Art. 7.

(Regolamento d'attuazione)

1. Le norme di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità per il progressivo inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5 dei docenti delle scuole riconosciute ai sensi della presente legge, alla condizione che abbiano seguito appositi corsi abilitanti ed abbiano svolto per almeno tre anni scolastici l'insegnamento nelle scuole suddette.

2. Il mancato superamento dei corsi abilitanti entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge comporta la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le scuole riconosciute e i docenti.

